



CITTA' DI ALESSANO

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

Approvato con delibera C.C. n. 39 del 28.7.1999

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

Art. 1 - Oggetto - 1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa in materia di pubblica sicurezza attribuite al comune con l'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2 - Funzioni di polizia amministrativa - 1. Le funzioni di polizia amministrativa attribuite al comune ai sensi del D.P.R. n. 616/77 sono:

1) licenza per l'impianto e per l'esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;

2) licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci;

3) ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico;

4) licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie;

5) licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti; per aperture di esercizio di circoli, scuole da ballo o sale pubbliche di audizione;

6) licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto;

7) poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici ed autorizzazione per superalcoolici;

8) licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili;

9) licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo;

10) regolamenti per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo;

11) licenza di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari;

12) provvedimenti, sui ricorsi relativi alle determinazioni per l'impianto e l'esercizio di manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;

13) licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti;

14) registrazione per mestieri ambulanti;

15) licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue;

16) provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza;

17) licenza di iscrizione per portieri e custodi;

18) dichiarazione di commercio di cose antiche o usate.

Art. 3 - Procedimento - 1. Il procedimento amministrativo finalizzato all'emanazione della licenza consta delle seguenti fasi:

- a) istanza del richiedente;
- b) istruttoria del funzionario responsabile;
- c) emanazione del provvedimento autorizzatorio.

2. Il termine entro il quale il procedimento si deve concludere è stabilito in gg. 60 decorrenti dalla presentazione della domanda.

3. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è la Polizia Municipale.

4. Il dirigente dell'unità organizzativa come sopra individuata assegna, di volta in volta, a sé o ad altro dipendente dell'ufficio, l'istruttoria della domanda.

5. Sino al momento in cui non sia intervenuta l'assegnazione di cui al comma precedente o ove la stessa non venga effettuata è considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa.

6. L'unità organizzativa ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati, o direttamente, o a mezzo del servizio postale, ai soggetti richiedenti l'autorizzazione e, a richiesta, a chiunque altro vi abbia interesse.

7. L'autorità competente all'emanazione del provvedimento finale è il sindaco.

Art. 4 - Istanza del richiedente - 1. Il richiedente la licenza presenta la domanda, in duplice esemplare, di cui uno in bollo, indirizzata al sindaco con l'indicazione di tutte le notizie e dei dati previsti per ciascun tipo di licenza e corredata dagli allegati prescritti.

2. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o carente di alcuno degli elementi prescritti, il responsabile del procedimento richiede all'interessato l'integrazione della domanda.

Art. 5 - Istruttoria del responsabile - 1. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza, adotta i seguenti adempimenti istruttori:

- a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed ogni altro presupposto rilevante ai fini del rilascio della licenza;
- b) chiede, se del caso, il rilascio di dichiarazioni e/o la rettifica di dichiarazioni e/o notizie erranee o incomplete;
- c) cura le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- d) trasmette gli atti al sindaco per l'emanazione del provvedimento finale.

Art. 6 - Rilascio della licenza - 1. Il sindaco è tenuto a rilasciare la licenza entro il termine stabilito nel precedente articolo 3, e cioè entro gg. 60 decorrenti dalla presentazione della domanda.

2. Ove ritenga la domanda non accoglibile, adotta il relativo provvedimento di diniego adeguatamente motivato.

Art. 7 - Comunicazione al prefetto - 1. I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati dal sindaco previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso.

2. Il diniego dei predetti provvedimenti è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme.

Art. 8 - Denegazione - 1. Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge e dal presente regolamento, la licenza deve essere negata:

1) a chi a riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2) a chi è sottoposto alla sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

2. La licenza può essere negata:

1) a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;

2) a chi ha riportato condanna per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

3) a chi ha riportato condanna per violenza o resistenza all'autorità;

4) a chi non può provare la sua buona condotta.

Art. 9 - Revoca - 1. Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge e dal presente regolamento per i singoli casi, la licenza deve essere revocata:

1) quando il titolare della licenza è dichiarato fallito;

2) quando nel titolare vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinati il rilascio e la rinnovazione.

2. La licenza può essere revocata:

1) quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della licenza;

2) in qualsiasi momento, nel caso di abuso del titolare.

Art. 10 - Rinnovo annuale - 1. Il comune provvede a vidimare annualmente, nei primi giorni di gennaio, le licenze accertando il pagamento delle tasse di concessione governativa o comunale.

Art. 11 - Ascensori: impianto - 1. Sono soggetti a licenza tutti gli ascensori e montacarichi compresi nelle seguenti categorie:

- **Cat. A:** ascensori per il trasporto di persone;

- **Cat. B:** ascensori per il trasporto di cose e di persone;

- **Cat. C:** montacarichi per il trasporto di cose su cui accedono le persone per le sole operazioni relative al carico e scarico;

- **Cat. D:** montacarichi a motore per il trasporto di cose con cabina non accessibile a persona e di portata superiore a Kg. 25;

- **Cat. E:** ascensori a cabine multiple a moto continuo per il trasporto di persone.

2. Non sono soggetti a licenza gli impianti con corsa inferiore a metri 2, gli ascensori in servizio pubblico, gli apparecchi di sollevamento a trazione funicolare su guide inclinate, per i quali vigono le particolari procedure previste a norma di legge o di concessione.

3. Alla domanda devono essere allegati:

a) disegno in scala 1:50 per l'insieme dell'impianto e 1:20 per i particolari. Il disegno deve rappresentare: i locali delle macchine e delle carrucole di rinvio, altezza e relative sistemazioni; pianta delle cabine, dei contrappesi e dei vani di

corsa; sezioni verticali degli stessi; gli spazi liberi laterali e di fine corsa; eventuale applicazione di ammortizzatori; difesa del vano corsa; distanza dei cancelli del vano corsa dalla porta o cancello della cabina; distanza delle relative soglie ed altezza del parametro verticale delle soglie della cabina e del vano corsa;

b) relazione descrittiva dell'impianto con l'indicazione della casa costruttrice, della categoria, del numero di fabbricazione, tipo, portata, velocità e numero delle fermate, tensione dell'alimentazione, dispositivi di sicurezza contro cadute ed eccesso di velocità, eventuali apparecchiature speciali per ascensori a più velocità, tipo delle porte, caratteristiche dei sistemi di blocco e dell'apparecchiatura elettrica, circuito di manovra, di illuminazione, di segnalazione e di allarme;

c) relazione sul dimensionamento delle guide e sul funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di rottura dei mezzi di sospensione della cabina, sulle strutture di sostegno degli argani e delle carrucole di rinvio, delle catene, delle funi, dei relativi attacchi;

d) ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa;

e) ricevuta del pagamento delle spese di collaudo;

f) certificato di fine lavori rilasciato dal comune stesso e permesso di abitabilità o agibilità.

4. La licenza è rilasciata dal sindaco previo parere di un professionista specializzato in materia, iscritto in albo professionale.

5. La licenza è iscritta in ordine progressivo in apposito registro matricola.

Art. 12 - Ascensori: esercizio - 1. La licenza d'esercizio è rilasciata su istanza del proprietario con atto autorizzatorio separato rispetto alla licenza d'impianto.

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) il certificato di immatricolazione;

b) il verbale di collaudo;

c) la ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa;

d) la ricevuta di pagamento delle spese di collaudo.

3. La licenza è rilasciata dal sindaco ed è distinta con lo stesso numero progressivo della licenza d'impianto con annotazione nell'apposito registro matricola.

4. Gli ascensori di cui alle categorie *A, B, E* devono essere ispezionati almeno una volta all'anno; quelli di cui alla categoria *C* ogni due anni e quelli di cui alla categoria *D* ogni 4 anni.

5. Il sindaco può disporre in qualsiasi tempo ulteriori ispezioni e collaudi, che saranno eseguiti a spese del proprietario.

6. Quando l'impianto è stato sottoposto a lavori di manutenzione straordinaria è obbligatoria l'ispezione straordinaria.

7. Il proprietario provvede alla ordinaria manutenzione dell'impianto ed è tenuto ad apporre all'interno della cabina una apposita targa con l'indicazione della casa costruttrice, del numero di matricola, del tipo e della portata.

Art. 13 - Mestiere di guida - 1. La licenza è rilasciata dal sindaco, previa domanda con l'indicazione:

a) delle generalità del richiedente, domicilio e residenza;

b) nazionalità;
c) codice fiscale;
d) attività per la quale la licenza è richiesta;
e) la lingua straniera per la quale il richiedente è abilitato;
f) il possesso della abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività, rilasciata dalla commissione provinciale nominata dal prefetto o dalla regione.

2. Alla domanda deve essere allegato:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti prescritti ex articoli 11, 12 e 123 del T.U.L.P.S.;
- copia conforme dell'attestato circa il possesso della capacità tecnica.

Art. 14 - Riprese cinematografiche - 1. Prima di effettuare riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, è necessario darne avviso scritto al sindaco, almeno tre giorni prima, indicando il luogo, l'ora e ogni altro elemento utile.

2. La ricezione dell'avviso e la sua annotazione sul libro protocollo del comune costituisce titolo autorizzatorio all'effettuazione delle riprese.

3. Ove sussistano ragioni ostantive, il sindaco ne dà comunicazione motivata al richiedente entro 24 ore dalla ricezione dell'avviso.

Art. 15 - Fiere e mercati - 1. In occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, il sindaco, quale autorità locale di P.S., può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.

2. La domanda deve indicare:

a) le generalità, il domicilio o la residenza del richiedente;
b) il codice fiscale;
c) numero e data di iscrizione nel R.E.C.;
d) attività per la quale la licenza è richiesta e relativo periodo;
e) ubicazione del locale o del posto fisso destinato all'esercizio temporaneo.

3. Alla domanda deve essere allegato:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti prescritti ex articoli 11, 12 e 131 del T.U.L.P.S.

Art. 16 - Rappresentazioni e spettacoli vari - 1. La licenza riguarda: rappresentazioni teatrali; proiezioni cinematografiche; spettacoli d'arte varia; festivals; accademie; audizioni all'aperto; feste da ballo aperte al pubblico; corse di cavalli e altre manifestazioni sportive con carattere di intrattenimento; scuole e sale da ballo.

2. Sono esenti da licenza le manifestazioni sportive a carattere agonistico o dimostrativo.

3. La domanda deve indicare:

a) le generalità del richiedente, la sua nazionalità;
b) codice fiscale;
c) attività per cui la licenza è richiesta;
d) ubicazione del locale o del posto ove verrà esercitata;
e) adempimento di disposizioni speciali relative all'attività per cui la licenza è richiesta.

4. Alla domanda deve essere allegato:

- ricevuta del versamento relativo alla tassa di concessione governativa;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti prescritti ex articoli 11, 12 e 123 del T.U.L.P.S.;

- dichiarazione concernente la disponibilità del locale;
- nulla osta della S.I.A.E. a tutela dei diritti d'autore;
- copia della licenza di agibilità del locale.

5. Nel caso in cui alle manifestazioni prendano parte minorenni è necessaria l'autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro, unitamente ai certificati di nascita dei singoli.

6. Per le sale cinematografiche è richiesta la presenza di operatore abilitato. Nel caso in cui la proiezione avvenga senza cabina, è necessario sistemare l'apparecchio proiettore ad almeno due metri dal pubblico.

7. Nella licenza per competizioni sportive a scopo di lucro, il sindaco può prescrivere misure di sicurezza per l'incolumità degli spettatori aggiuntive rispetto a quelle dichiarate e può richiedere, a carico dei promotori, la copertura dell'assicurazione per responsabilità civile.

8. Per gli spettacoli di circhi equestri la domanda deve essere integrata da:

- copia dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, di cui agli artt. 6 e 7 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

9. L'installazione in esercizi pubblici di apparecchi radiofonici, televisori e/o altri per la riproduzione del suono è soggetta a licenza del sindaco, previa esibizione del libretto di abbonamento alla RAI - TV e previa certificazione tecnica di idoneità dei locali a sopportare il peso degli impianti.

Art. 17 - Pubblici trattenimenti ed esposizione di rarità - 1. La licenza riguarda: esercizio di parchi di divertimento; prestazioni di giocolieri; esibizione di cantanti, danzatori; esposizione di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità.

2. La domanda deve indicare:

- a) le generalità del richiedente, la sua nazionalità;
- b) codice fiscale;
- c) attività per cui la licenza è richiesta;
- d) ubicazione del locale o del posto ove verrà esercitata.

3. Alla domanda deve essere allegato:

- ricevuta del versamento dalla tassa di concessione governativa;

- licenza di agibilità del locale o copia dell'autorizzazione di agibilità rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, per gli spettacoli viaggianti.

4. Nel caso in cui alle manifestazioni prendano parte minorenni è necessaria l'autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro, unitamente ai certificati di nascita dei singoli.

Alcoolici e superalcoolici

Art. 18 -- 1. La licenza riguarda la somministrazione al pubblico delle bevande alcoliche e con contenuto alcolico superiore al 21% del volume.

2. Spetta al comune la facoltà di rilasciare licenza per l'apertura di nuovi esercizi pubblici di alimenti e bevande nonché i poteri in ordine al trasferimento, ampliamento o trasformazione

di esercizi esistenti, poteri già precedentemente affidati al prefetto e al questore.

3. Spetta al sindaco la determinazione dell'orario di apertura e chiusura dei predetti esercizi a norma dell'articolo 8 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Art. 19 - Esercizi pubblici - 1. La licenza riguarda: l'esercizio di alberghi, compresi quelli diurni; locande; pensioni; trattorie; osterie; caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori, od altre bevande non alcoliche; sale pubbliche di biliardi o di altri giuochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli e vetture ovvero locali di stallaggio e simili.

2. La domanda deve indicare:

a) le complete generalità, il domicilio o la residenza, la nazionalità del richiedente;

b) il codice fiscale;

c) l'attività per la quale la licenza è richiesta;

d) ubicazione e superficie dei locali;

e) insegna dell'esercizio;

f) indicazione delle camere, dei posti letto e ambienti, in caso di affittacamere;

g) numero dei veicoli che si intende prendere in custodia, in caso di esercizi di rimessa.

3. Alla domanda deve essere allegato:

- planimetria generale descrittiva dei locali e relazione tecnica ai fini dell'eventuale classificazione dell'esercizio;

- licenza di abitabilità o agibilità dell'immobile;

- certificato relativo alla prevenzione incendi rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco;

- ricevuta del versamento relativo alla tassa di concessione governativa;

- documentazione comprovante la disponibilità dell'immobile;

- idoneità sanitaria o tecnica del personale addetto;

- estremi di iscrizione dell'interessato nel R.E.C., per gli esercizi nei quali è effettuata la somministrazione di alimenti e bevande;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11, 12 e 131 del T.U.L.P.S.;

- registro delle persone alloggiate, in caso di licenza per alberghi, pensioni, locande, affittacamere.

4. La licenza è rilasciata dal sindaco senza ulteriore istruttoria quando si tratti di esercizi in edifici di nuova costruzione, appositamente costruiti per l'attività richiesta o appositamente adattati; quando l'esercizio comprende l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualunque gradazione, l'autorizzazione è rilasciata sentito il parere della commissione competente ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e nel rispetto delle altre norme e prescrizioni ivi previste, che qui si intendono tutte integralmente riportate.

Art. 20 - Agibilità dei luoghi di pubblico spettacolo - 1. La licenza riguarda la verifica da parte di apposita commissione tecnica delle condizioni di sicurezza dei teatri o di ogni altro luogo di pubblico spettacolo o di trattenimento pubblico. La

commissione tecnica è la commissione provinciale prevista dall'articolo 141 del regolamento d'esecuzione al T.U.L.P.S.

2. La domanda deve indicare:

- a) le complete generalità del richiedente, il suo domicilio e residenza;
- b) il codice fiscale;
- c) il locale o impianto, la sua ubicazione e la eventuale classificazione.

3. Alla domanda deve essere allegato:

- planimetria del locale con relazione descrittiva delle caratteristiche e delle misure di sicurezza;
- certificato relativo alla prevenzione incendi rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco.

Art. 21 - Sicurezza locali di pubblico spettacolo - 1. E' fatto obbligo al gestore del teatro o di altro luogo di pubblico spettacolo ovvero di un locale di trattenimento pubblico, di osservare le prescrizioni riportate, anche mediante disciplinare allegato, nella licenza d'esercizio e di seguito elencate:

a) il gestore deve curare che siano tenuti in piena efficienza e per tutta la durata degli spettacoli, estintori in numero adeguato alle dimensioni del locale, secondo le indicazioni del comando dei vigili del fuoco;

b) il gestore deve curare che siano tenuti accesi in permanenza e per tutta la durata degli spettacoli i prescritti lumi di sicurezza, con fiamma protetta;

c) il gestore non deve vendere biglietti in numero superiore a quello dei posti a sedere effettivamente esistenti e stabiliti per i singoli settori;

d) il gestore deve curare che durante gli spettacoli siano tenute sgombre le corsie ed i passaggi laterali ai posti a sedere e le vie di uscita e di sicurezza del locale;

e) il gestore deve assicurarsi che le porte di sicurezza siano sempre tenute in modo che si possano facilmente aprire in caso di bisogno con semplice spinta;

f) il gestore deve vigilare che sia rigorosamente osservato l'obbligo del divieto di fumare, oltre che nelle sale cinematografiche, nella cabina di proiezione;

g) il gestore deve servirsi di operatore cinematografico dichiarato idoneo dalla commissione tecnica provinciale;

h) durante le rappresentazioni, il gestore dovrà trovarsi nella sala o, in caso di sua assenza, un suo rappresentante ed un adeguato numero di maschere per disciplinare l'ingresso degli spettatori e per curare l'apertura delle porte, nonché l'osservanza delle prescrizioni suddette;

i) il gestore non deve apportare al locale ed agli impianti alcuna modificazione o trasformazione;

l) infine, il gestore deve tenere sotto costante osservazione, a mezzo di tecnico, tutte le strutture del locale, allo scopo di controllarne lo stato di conservazione e di sicurezza.

Art. 22 - Arte tipografica e stampa - 1. La licenza riguarda l'esercizio dell'arte tipografica, litografica o di qualunque altra arte di stampa o di riproduzione meccanica, chimica o elettromagnetica in molteplici esemplari, ivi compresa la copisteria e la fotoriproduzione.

2. La domanda deve contenere:

- a) le complete generalità del richiedente, il suo domicilio e residenza;
- b) il codice fiscale;
- c) l'attività per la quale la licenza è richiesta;
- d) l'ubicazione del locale dove l'attività deve essere svolta;
- e) cognome e nome del direttore tecnico, nel caso sia persona diversa dal titolare dell'azienda.

3. Alla domanda devono essere allegati:

- planimetria del locale con relazione descrittiva delle attrezzature e dei macchinari, nonché dei servizi;
- licenza di agibilità del locale;
- documentazione comprovante la disponibilità dell'immobile;
- certificato relativo alla prevenzione incendi rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco;
- ricevuta del versamento relativo alla tassa di concessione governativa.

4. Non rientra tra le attività soggette a licenza del comune l'esercizio, in sede fissa o in forma girovaga, dell'arte fotografica, la quale è altresì esente dalla tassa di concessione governativa.

Art. 23 - Ricorsi in tema di fabbriche e depositi di materie insalubri e pericolose - 1. Il consiglio comunale è competente a ricevere i ricorsi contro i provvedimenti emessi dal sindaco relativi alla autorizzazione o diniego di impianto ed esercizio di manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose.

2. I ricorsi vanno prodotti in bollo e notificati a cura del ricorrente agli eventuali terzi interessati.

3. Il consiglio comunale decide nel termine di 60 giorni, sentiti gli organi tecnici competenti, previa istruttoria demandata al responsabile dell'ufficio tecnico comunale, il quale può disporre accertamenti diretti o mediante perizie tecniche esterne, a spese del ricorrente o del controinteressato che l'abbia eventualmente richiesta. La decisione del consiglio è notificata in via amministrativa sia ai ricorrenti che ai controinteressati.

Art. 24 - Mestieri ambulanti per gli stranieri - 1. L'autorizzazione riguarda l'esercizio del mestiere ambulante da parte dei cittadini stranieri non appartenenti ai paesi della comunità economica europea in occasione di feste, fiere, mercati o altre pubbliche riunioni per le attività di cenciaiuolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino libero esercente, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, espositori di gabinetti ottici, esercenti di giostre, chiromanti.

2. La domanda deve indicare:

- a) le complete generalità del richiedente, il suo domicilio, residenza e nazionalità;
- b) codice fiscale;
- c) il mestiere per il quale la licenza è richiesta;
- d) gli estremi del documento di identificazione.

3. Alla domanda deve essere allegato:

- dichiarazione di soggiorno "a scopo di lavoro";
- domanda o certificato di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

4. L'autorizzazione è efficace nell'ambito del territorio della regione ed è rilasciata dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, sentita la commissione di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 112.

5. L'esercizio dei predetti mestieri può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Con deliberazione di giunta debbono essere stabilite le zone in cui esso è vietato per detti motivi. Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza.

Art. 25 - Registrazione dei mestieri girovaghi - 1. A seguito dell'abrogazione della legge 19 maggio 1976, n. 398 la registrazione dei mestieri girovaghi è effettuata nel registro di cui all'articolo 2 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. Per ottenere la iscrizione nel registro si deve presentare domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di residenza.

3. Il richiedente deve:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

c) avere il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge n. 426/1971.

4. Se il richiedente è rappresentante legale di società, deve essere in possesso soltanto del requisito di cui al punto a) del comma precedente, nonché di quelli richiesti dall'articolo 7 della legge n. 426/1971.

5. Il registro è tenuto da una commissione presieduta dal presidente della camera di commercio, nominata dal prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali delle rispettive categorie, nella misura di quattro rappresentanti del commercio fisso al dettaglio di cui uno di rappresentanza della grande distribuzione, di un rappresentante del commercio ambulante e di un rappresentante della cooperazione, nonché di un rappresentante delle imprese turistiche previste dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217. Sulla domanda la commissione decide entro 60 giorni.

Art. 26 - Collette e questue - 1. La licenza riguardante la raccolta di fondi, collette o questue trovava fondamento negli artt. 156 del T.U.L.P.S. e 285, 286 del regolamento di esecuzione.

2. In seguito all'entrata in vigore della legge 18 novembre 1981, n. 639, ove con l'arti. 7, comma settimo, sono stati abrogati gli artt. 156 del T.U.L.P.S. e 285, 286 del relativo regolamento di esecuzione, non è più richiesta la licenza e chiunque, persona fisica o ente, è libero di attendere allo svolgimento della raccolta di denaro e di oggetti.

Art. 27 - Assistenza ad inabili e poveri - 1. Il sindaco ha l'obbligo di segnalare alla regione territorialmente competente i nominativi delle persone inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del T.U.L.P.S.

2. Si applicano per ogni atto procedurale riguardante l'assistenza a tali persone gli artt. 154 e 155 del T.U.L.P.S. e da 277 a 284 del regolamento di esecuzione, intendendosi

attribuite al sindaco anche le funzioni che erano proprie del prefetto.

Art. 28 - Iscrizione per portieri e custodi - 1. La licenza riguarda l'obbligo di iscrizione in apposito registro dei portieri degli stabili rustici ed urbani, tanto se abitati dal proprietario, quanto se dati in affitto o disabitati; i portieri o custodi degli alberghi, pensioni, locande, esercizi pubblici, locali di pubblico trattenimento; le persone addette alla custodia interna o esterna delle fabbriche, delle officine, dei cantieri, degli opifici, dei magazzini, dei depositi, degli stabilimenti di qualsiasi specie, degli uffici e simili; coloro che sostituiscono il portiere, anche se persone della sua famiglia.

2. L'obbligo si riferisce ai custodi e portieri di edifici a funzione pubblica e non quando tutelino un appartamento in funzione prettamente privata.

3. La domanda deve contenere:

a) le generalità del richiedente, la sua nazionalità, domicilio o residenza;

b) codice fiscale;

c) l'attività per la quale l'iscrizione è richiesta;

d) l'ubicazione dell'immobile presso il quale l'attività è esercitata;

e) il proprietario o possessore dell'immobile.

4. All'atto di presentazione della domanda deve essere esibito un documento di riconoscimento per la registrazione degli estremi.

Art. 29 - Dichiarazione di commercio di cose antiche o usate - 1. La dichiarazione riguarda l'esercizio del commercio di cose "antiche", cioè quelle che hanno interesse storico, archeologico o artistico, purché non di autori viventi, e di cose "usate", cioè di quei beni già utilizzati ma che conservano un valore economico, come libri usati, autoveicoli, rottami, metalli.

2. La dichiarazione deve indicare:

a) le complete generalità del dichiarante, la sua nazionalità, il domicilio o la residenza;

b) il codice fiscale;

c) l'attività per la quale la dichiarazione di commercio è resa;

d) l'ubicazione dei locali presso i quali l'attività deve essere svolta.

3. Alla dichiarazione deve essere allegato:

- ricevuta di versamento della tassa di concessione comunale.

4. Il sindaco prende atto della dichiarazione mediante apposita annotazione sull'esemplare bollato della dichiarazione e indica anche se nell'esercizio si fa commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di oggetti usati.

5. Nel caso di trasferimento o di trapasso dell'azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata, a norma dell'articolo 246 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

6. Chi esercita l'attività ha l'obbligo di tenere il registro delle operazioni giornaliera, bollato dal comune e vistato dal sindaco, nel quale devono essere annotati, di seguito e senza spazi in bianco: il cognome, il nome e il domicilio dei venditori e dei compratori; la data dell'operazione; la specie della merce comprata o venduta, il prezzo pattuito. Inoltre deve essere accertata l'identità degli acquirenti mediante esibizione della carta d'identità o di equipollente documento, nonché la provenienza degli oggetti offerti, quando per la loro qualità o

per le condizioni della persona che l'offre o per il prezzo chiesto o accettato, appaiono provenienti da reato; ove si accerti la illegittima provenienza, dopo averli acquistati, si deve farne immediata denuncia all'autorità di polizia.

Art. 30 - Sanzioni - 1. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà applicata la sanzione amministrativa prescritta nell'articolo 106 del T.U.1934 nella misura prevista dall'articolo 113 della legge n. 689/ 1981.

Art. 31 - Rinvio - 1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti e dello statuto comunale.

Art. 32 - Pubblicità - 1. Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio del comune per 30 giorni consecutivi.

Art. 33 - Entrata in vigore - 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo diventa esecutivo a seguito dell'esame senza rilievi da parte dell'organo di controllo.